

IV

*(Informazioni)*INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

**Comunicazione del rinvio dell'entrata in applicazione delle disposizioni del MiFIR in materia di
libero accesso per quanto riguarda gli strumenti derivati negoziati in borsa***(2020/C 219 I/01)*

L'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ («MiFIR») prevede un periodo transitorio durante il quale l'articolo 35 o 36 del MiFIR non si applica alle controparti centrali (CCP) o alle sedi di negoziazione che hanno chiesto di beneficiare del regime transitorio per quanto riguarda gli strumenti derivati negoziati in borsa.

Il periodo transitorio scade il 3 luglio 2020. Nell'attuale contesto di mercato, caratterizzato da un alto grado di incertezza e di volatilità a causa della pandemia di Covid-19, aumentano i rischi operativi delle CCP e delle sedi di negoziazione. L'aumento dei rischi impone una maggiore attenzione alla continuità operativa, e nell'attuale contesto la valutazione delle richieste di accesso può avere ripercussioni negative sul regolare funzionamento dei mercati della negoziazione e della compensazione degli strumenti derivati negoziati in borsa. I colegislatori hanno pertanto convenuto di prorogare il periodo transitorio fino al 3 luglio 2021.

Si comunica pertanto ai partecipanti al mercato che i colegislatori hanno deciso di prorogare le disposizioni transitorie di cui all'articolo 54, paragrafo 2, relative all'articolo 35 o 36 del MiFIR, a decorrere dal 4 luglio 2020. La proroga si applica alle CCP o alle sedi di negoziazione che hanno chiesto alle autorità competenti di beneficiare delle disposizioni transitorie per quanto riguarda i derivati negoziati in borsa.

⁽¹⁾ GUL 173 del 12.6.2014, pag. 84.